

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2324

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SAPIENZA, GELPI, RIGGIO, MORGANDO, POLIDORO,
SCAVONE, RIVERA, ALAIMO, IVO RUSSO**

Modifiche alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, recante
disposizioni in materia di pubblico impiego

Presentata il 2 marzo 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge si intende introdurre alcune modifiche alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, contenente disposizioni in materia di pubblico impiego. Più precisamente il testo in esame tende a modificare e ad integrare il comma 6 dell'articolo 7 della legge n. 554 del 1988, laddove consente alle pubbliche amministrazioni di procedere, per la realizzazione di progetti specifici, ad assunzioni a termine « di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due ».

L'applicazione concreta della norma ha evidenziato che il rigoroso limite temporale previsto per le assunzioni finalizzate a progetti specifici conduce, a volte, a risultati in contrasto con i principi

fondamentali di efficienza della pubblica amministrazione e di razionalizzazione della spesa. Così, ad esempio, il mancato completamento del « progetto » nel termine dei due anni comporta necessariamente la dispersione degli impiegati già formati e la loro eventuale sostituzione con dipendenti spesso privi della formazione e dell'esperienza necessarie per contribuire ad un progetto in corso di completamento. Inconvenienti analoghi si riscontrano nel caso in cui una pubblica amministrazione debba compiere l'aggiornamento o l'integrazione di un progetto già realizzato senza poter impiegare il personale in precedenza utilizzato.

Il testo proposto ha, pertanto, lo scopo di modificare l'attuale normativa rendendo più integrato e funzionale il

rapporto tra le assunzioni ed i progetti per la cui realizzazione sono disposte le assunzioni stesse. A tal fine la durata del rapporto di lavoro viene collegata direttamente ai tempi di completamento del progetto; inoltre viene prevista la possibi-

lità del richiamo in servizio in relazione ad esigenze di aggiornamento o di integrazione dei progetti realizzati; infine è introdotta la possibilità di una trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è sostituito dal seguente:

« 6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settimana, per la realizzazione di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale, della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed agli handicappati, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. I predetti rapporti di lavoro hanno una durata limitata al completamento dei progetti. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedono il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni. Per il restante personale si provvede mediante selezione, garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare sulla *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e

dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti e i criteri oggettivi di selezione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale ».

ART. 2.

1. Il personale assunto ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, che sia cessato dal servizio per scadenza del termine avvenuta prima della data di entrata in vigore della presente legge o per completamento del progetto, può essere richiamato in servizio qualora l'amministrazione che aveva costituito il rapporto debba procedere ad aggiornamenti, integrazioni o revisioni del progetto originario.

2. I rapporti di lavoro costituiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, possono essere trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeterminato in presenza dei relativi posti in organico.

ART. 3.

1. Il comma 8 dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, è abrogato.